

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 299

Seduta del 13/12/2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL
COMUNE DI SENIGALLIA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	-	*
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	-	*
Memè Maurizio	Assessore	-	*
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- Visto che, ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

- Visto che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, e che pertanto il 30 settembre 2017 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016;

- Richiamato l'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

- Dato atto che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

- Dato atto che, ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a

decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

- Dato atto che lo stesso principio contabile, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nel gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando

i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38 del 23.02.2016, con la quale si è proceduto, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi sopra esposti, all'individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia e del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Senigallia, come di seguito sintetizzato:

Società/Ente	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia	Perimetro di consolidamento Comune di Senigallia (rif.to dati 2014)	Note
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
ATO 2 - Ancona (ATA rifiuti) Assemblea Territoriale d'Ambito	SI	SI	Ente strumentale partecipato
Co.Ge.S.Co. Consorzio per la gestione dei servizi comunali	SI	NO	Ente strumentale partecipato
ZIPA – Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona	SI	NO	Ente strumentale partecipato
Consorzio Gorgovivo	SI	SI	Ente strumentale partecipato
Aerdorica S.p.A.	NO	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l.	SI	NO	Società partecipata a capitale interamente pubblico
A.S.A. s.r.l. – Azienda Servizi Ambientali	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico
Convention Bureau Terre Duca-li s.c.r.l.	NO	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Gestiport S.p.A.	SI	NO	Società controllata dal Comune di Senigallia
Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione	SI	NO	Società controllata dal Comune di Senigallia

Multiservizi S.p.A.	SI	SI	Società partecipata a capitale interamente pubblico
---------------------	----	----	---

- Considerato che il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato sia predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;

- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla verifica della necessità di aggiornare gli elenchi approvati con la succitata deliberazione n. 38 del 23.02.2016, alla luce dei fatti gestionali intervenuti successivamente a tale data e considerati i dati contabili degli enti e del Comune di Senigallia ad oggi disponibili, aggiornati all'esercizio 2015;

- Richiamata la determinazione del Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie n. 1464 del 07.12.2016, con la quale, tra l'altro, si è preso atto della conclusione della procedura di liquidazione della società Immobiliare BIC s.r.l. e della conseguente avvenuta estinzione della partecipazione societaria del Comune di Senigallia a far data dal 16.11.2016, in esecuzione di quanto stabilito in tema di razionalizzazione delle società partecipate;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 28.09.2016, con la quale è stata approvata la trasformazione dell'associazione "GAC Marche Nord" in "GAC Marche Nord – Gruppo di Azione Costiera Marche Nord" società consortile cooperativa a responsabilità limitata;

- Ritenuto di non includere la società consortile cooperativa a r.l. Gruppo di Azione Costiera Marche Nord nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia, in quanto società partecipata a capitale pubblico/privato, secondo quanto stabilito dalla normativa europea di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 per i gruppi di azione locale;

- Stabilito, sulla base di quanto sopra esposto e considerato che non sono intervenuti ulteriori fatti concernenti l'assetto degli enti e delle società partecipate, che i nuovi componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, sono i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – enti strumentali partecipati
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - enti strumentali partecipati
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - enti strumentali partecipati
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA - enti strumentali partecipati
- CONSORZIO GORGOVIVO - enti strumentali partecipati
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – società partecipata a capitale interamente pubblico
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – società partecipata a capitale interamente pubblico

- GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia
 - MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico
 e che pertanto non entrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Senigallia le seguenti società partecipate:

- AERDORICA S.P.A.: 0,03% – società partecipata a capitale pubblico/privato;
- CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.: 3,12% – società partecipata a capitale pubblico/privato;
- GRUPPO AZIONE COSTIERA MARCHE NORD Società Consortile Cooperativa a Responsabilità Limitata: 5,26% - società partecipata a capitale pubblico/privato;

- Dato atto che, al fine di aggiornare il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2015, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito indicato:

Parametri	Comune di Senigallia	%	Soglia
Totale attivo	197.199.146,52	10%	19.719.914,65
Patrimonio netto	80.640.233,09	10%	8.064.023,31
Ricavi caratteristici	54.489.081,07	10%	5.448.908,11

- Stabilito, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2015, in quanto ultimi bilanci disponibili, che i nuovi componenti del perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia sono i seguenti organismi partecipati:

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI;
- CONSORZIO GORGOVIVO;
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- MULTISERVIZI S.P.A.;

- Dato atto, pertanto, che i suddetti enti e società saranno compresi nel bilancio consolidato anno 2016 del Comune di Senigallia, da approvarsi entro il 30 settembre 2017;

- Ritenuto, quindi, di escludere dal perimetro di consolidamento:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – irrilevanza economica
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA – irrilevanza economica – partecipazione inferiore all'1%
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – irrilevanza economica
- GESTIPORT S.P.A. – irrilevanza economica

- Ricordato che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

- Tenuto conto che prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

- Stabilito, pertanto, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;

- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - **DI APPROVARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia, costituito dai seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – enti strumentali partecipati
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - enti strumentali partecipati
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - enti strumentali partecipati
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA - enti strumentali partecipati
- CONSORZIO GORGOVIVO - enti strumentali partecipati
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – società partecipata a capitale interamente pubblico
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – società partecipata a capitale interamente pubblico
- GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia
- MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico

2°) - **DI APPROVARE**, altresì, l'elenco aggiornato dei componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Senigallia, composto dai seguenti organismi partecipati:

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI
- CONSORZIO GORGOVIVO
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- MULTISERVIZI S.P.A.;

- 3°) - **DI DARE ATTO** che sono esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;
- 4°) - **DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;
- 5°) - **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato concernente il Gruppo Comune di Senigallia;
- 6°) - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Senigallia e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 7°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

•••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **20 dicembre 2016** al **4 gennaio 2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 5 gennaio 2017

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **31 dicembre 2016**, essendo stata pubblicata il 20 dicembre 2016

Li, 2 gennaio 2017

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,